



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GIRAUDO Andrea (id FSI 137238)

Con segnalazione del 8 dicembre 2018 veniva riferito dall'Arbitro principale del “37° Rapid Fiera Fredda” BIANCOTTI Alessandro (A.I.) che: *“Il giocatore non si presentava a disputare l'ultimo turno senza dare notizia si sé né in precedenza, né dopo la conclusione del torneo”.*

In data 13 dicembre 2018 perveniva una nota del presidente del circolo Borgoscacchi nella quale veniva riferito:

“sono Marco Dalmasso presidente del circolo "BORGOSCACCHI" comunico quantosegue al riguardo del contenzioso in corso avvenuto nel corso del nostro torneo FIERA FREDDA dell' 8 dicembre scorso nei confronti del Vs. tesserato GIRAUDO ANDREA. Il sig. Girauo Andrea durante il decorso del torneo per problemi di salute ha dovuto suo malgrado abbandonare con immediatezza il torneo, essendo gli arbitri in quel momento impegnati, in una sala adiacente, all'abbinamento del turno successivo ha dato a me personalmente comunicazione pregandomi di comunicare con tempestività agli arbitri il fatto, cosa che io non ho fatto con immediatezza e poi dimenticandomene completamente, pertanto l'arbitro a fine torneo ha provveduto giustamente alla segnalazione. Pertanto me ne assumo io la piena responsabilità dell'accaduto”.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente....”.*

Nel caso di specie, il giocatore avrebbe certamente dovuto avvertire il direttore di gara del suo ritiro. Tuttavia, vedendolo impegnato e considerato il proprio stato di salute, ha comunque dato comunicazione della sua decisione al presidente del circolo affinché fosse quest'ultimo ad informare gli arbitri. La condotta del tesserato non è dunque sanzionabile.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 21/12/2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano